

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.)


C.F. VLANLS 72 A 66 F 205 P

[illegible]

- DI NON SVOLGERE ATTIVITA' PROFESSIONALI
- DI SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' PROFESSIONALI:

ATTIVITA'	SOGGETTO	PERIODO

Milano, 22/05/2020

 FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA'

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per incarichi di consulenza/collaborazione

Io Sottoscritto/lo sottoscritta

ANNA LISA AVOLIO

Nato/nata a MILANO (Prov. MI)

il 25/01/1972

Codice Fiscale VLANLS72A65F205P

Avvalendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'articolo 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia responsabilità

DICHIARO

- che, in relazione al conferimento dell'incarico, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, con la ASST Fatebenefratelli Sacco, in relazione alle attività oggetto di incarico;
- di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dalla ASST, né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla legge;
- di non aderire e di non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività oggetto di incarico (art. 5 del DPR 62/2013);
- che non sussistono cause di incompatibilità in relazione allo svolgimento di prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse dell'ASST;
- altresì, di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in vigore;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 GDPR 2016/679, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche ai fini della pubblicazione della stessa sul sito internet dell'Azienda come prescritto dal D.Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione all'Ufficio Formazione e Concorsi.

Milano, 22/05/2020

Firma

MARCHIO DEPOSITATO



Nota informativa – Conflitto di interessi collaboratori/consulenti

Nel caso dei rapporti di collaborazione e consulenza, il conflitto di interesse, reale o potenziale, si può configurare nei casi in cui il collaboratore/consulente abbia in essere relazioni con soggetti terzi che possano risultare di pregiudizio per l'Azienda, in particolare quando vi sia il rischio che un interesse secondario o privato possa condizionare gli atti riguardanti un primario interesse istituzionale, costituito dal corretto adempimento dei doveri finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico.

In particolare, in ambito sanitario, il conflitto di interesse, più che una situazione, rappresenta una condizione nella quale il giudizio professionale del consulente e del collaboratore, improntato per sua natura al rispetto della legalità e della deontologia, e che dovrebbe essere ancorato al perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute dell'individuo, e, più in generale, della realizzazione del diritto costituzionale alla salute, può essere potenzialmente o concretamente influenzato da un interesse secondario, economico, personale o di altra natura, riconducibile alla sfera privata dell'agente.

Il conflitto d'interessi è attuale quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore, cioè quando l'interesse primario e quello secondario entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente senza interferenze; è invece potenziale quando il soggetto, avendo un interesse personale, anche a seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di conflitto effettivo e attuale che può condurlo a sacrificare l'interesse primario.

L'Azienda pertanto è tenuta ad evitare che si possano configurare situazioni di conflitto di interessi, nelle quali sussiste o può sussistere il rischio che gli interessi aziendali, e dunque pubblici, non siano curati in via esclusiva, dal momento che, a questi ultimi, sono preferiti o possono essere preferiti vantaggi di ordine personale, di natura non esclusivamente o necessariamente patrimoniale.